Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 giugno 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1966.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1962 col quale l'on. avv. Elio Ballesi è stato confermato presidente dell'Ente predetto, per il triennio 7 maggio 1962-6 maggio 1965;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla di lui conferma, ai sensi dell'art. 7 dello statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'on. avv. Elio Ballesi è confermato, per un triennio, presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(4936)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Dolo a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 13 marzo 1965, n. 22, del comune di Dolo;

Vista la decisione in data 1° aprile 1965 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Venezia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Dolo;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Dolo un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Dolo, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Gino Fassina e degli arch. Ettore e Lucia Vio, il comune di Dolo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Dolo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura

di L. 4.644.000 annue (pari in cifra tonda al 70% della annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 50.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Dolo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1966
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 110

(4807)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma;

Vista la nota n. 12160 del 16 ottobre 1965, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Parma comunica che la locale Unione sindacale C.I.S.L. ha designato quale proprio rappresentante il sig. Annibale Paini in sostituzione del geometra Arrigo Fariselli;

Decreta:

Il sig. Annibale Paini è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Parma in sostituzione del geom. Arrigo Fariselli.

Roma, addì 28 aprile 1966

Il Ministro: BOSCO

(4939)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria compresse della specialità medicinale « B1 Steno-fosfer Wassermann Vitaminico » della ditta A. Wassermann di Milano. (Decreto di revoca n. 4023/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1955, con il quale è stata registrata al n. 7207-*A*, la categoria 30 compresse denominata B1 Steno-fosfer Wassermann, vitaminico, a nome della ditta A. Wassermann, con sede in Milano, via A. M. Ampere, 56, prodotta nella officina farmaceutica della ditta;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio sono state rilevate alcune inesattezze tra la composizione indicata sulle etichette e quelle effettive del prodotto, in quanto nella preparazione esaminata, anzichè compresse da gr. 0,250, sono stati trovati confetti del peso medio di circa gr. 0,46;

Inoltre, la quantità di acido glutammico, dichiarata nella domanda di registrazione di gr. 0,05 non è risultata nella composizione stampigliata sul tubo metallico, viceversa nella confezione esterna è risultata di gr. 5 invece di gr. 0,05 ed infine la vitamina B1 è risultata in quantità doppia di quella dichiarata e cioè gr. 0,006 anzichè gr. 0,003;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale B1 Steno-fosfer Wassermann, vitaminico (categoria compresse) registrata al n. 7207-*A* con decreto in data 1° marzo 1955, a nome della ditta A. Wassermann di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

(4944) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 420 del 31 agosto 1964, con il quale la Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada « Pistrino-

Vingone » con inizio entro l'abitato di Pistrino (frazione di Citerna) sulla strada provinciale San Giustino-Vingone e si riallaccia alla stessa strada provinciale nei pressi dell'abitato di Vingone di km. 2 + 850;

Visto il voto n. 227 del 22 febbraio 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza di km. 2 + 850, denominata « Pistrino-Vingone », può, pertanto, essere classificata provinciale ai termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Pistrino-Vingone » con inizio entro l'abitato di Pistrino (frazione di Citerna) sulla strada provinciale San Giustino-Vingone e si riallaccia alla stessa strada provinciale nei pressi dell'abitato di Vingone, della lunghezza di km. 2 + 850 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1966

Il Ministro: MANCINI

(4902)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1966.

Classificazione tra le provinciali di un tronco stradale in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 10 maggio 1965, n. 128, con il quale l'Amministrazione provinciale di Mantova ha deliberato di includere fra le strade provinciali il tronco stradale che si diparte dal confine cremonese in prosecuzione della strada provinciale « Villanova-Rivarolo del Re-Brugnolo-Commessaggio », e raggiunge l'abitato di Commessaggio (km. 1+700);

Visto il voto 22 febbraio 1966, n. 245, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tronco stradale in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che il suddetto tronco stradale può pertanto essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tronco stradale: « confine provincia di Cremona-Commessaggio »; dall'innesto strada provinciale « Villanova-Rivarolo del Re-Brugnolo-Commessaggio » (Cremona) all'abitato di Commessaggio (innesto strada statale n. 420) dell'estesa km. 1+700, in provincia di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1966

Il Ministro: MANCINI

(4809)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre nella officina farmaceutica annessa alla Farmacia Mantovani « Al Redentor », sita in Venezia, la specialità medicinale « Tintura d'assenzio Mantovani ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2448 in data 3 novembre 1958 con il quale la Farmacia Mantovani « Al Redentor » fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica annessa alla farmacia suindicata sita in Venezia, calle Larga S. Marco 412/413, la specialità medicinale chimica denominata « Tintura d'assenzio Mantovani » flaconi;

Vista la comunicazione in data 24 febbraio 1966, con la quale il dott. Arnolfo Marchioni ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto ministeriale suindicato, intendendo cessare ogni attività produttiva;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre la specialità medicinale chimica denominata « Tintura d'assenzio Mantovani » nella officina farmaceutica annessa alla Farmacia Mantovani « Al Redentor », sita in Venezia, calle Larga San Marco n. 412/413, concessa con decreto ministeriale n. 2448 in data 3 novembre 1958.

Il medico provinciale di Venezia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4878)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1966.

Sostituzione di un revisore effettivo e nomina del presidente del Collegio dei revisori della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 677, con la quale la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia è stata eretta in Ente di diritto pubblico;

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 marzo 1955, n. 371, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1958, n. 1131;

Visto il decreto 5 marzo 1959, relativo alla nomina dei componenti il Collegio dei revisori della detta Cassa;

Visto il decreto 1° settembre 1959, con il quale il dott. Pietro Montuori, è stato nominato presidente del Collegio dei revisori in sostituzione del dott. Agostino Negrotto Cambiaso;

Vista la legge 9 marzo 1961, n. 157, recante norme per la liquidazione della Cassa;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1961 che ha posto in liquidazione la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1966 che ha stabilito al 30 giugno 1966 la data di chiusura della liquidazione della cennata Cassa;

Considerato che a seguito del decesso del dott. Pietro Montuori occorre ora provvedere alla sua sostituzione e alla nomina del presidente del Collegio dei revisori;

Vista la designazione pervenuta;

Decreta:

Il dott. Armando Covatta, primo segretario per l'Oriente, è nominato, in sostituzione del dott. Montuori deceduto, revisore effettivo della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

Il dott. Aristide Rossi, membro effettivo del Collegio dei revisori, assume le funzioni di presidente dell'Organo stesso.

Il predetto dott. Covatta e gli altri membri del Collegio dei revisori nominati con il decreto 5 marzo 1959, citato nelle premesse, dureranno in carica fino alla chiusura della liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

(4978)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1966.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1960, n. 1382, col quale veniva ordinata la pubblicazione dello schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia comprendente il solo pozzo denominato Basili;

Ritenuto che, non essendosi provveduto in tempo utile alla prescritta affissione dell'avviso della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* che nel Foglio annunzi legali del detto decreto ministeriale ed annesso schema di elenco, nè alla pubblicazione dello stesso avviso in uno o più giornali della Provincia, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione;

Visto lo schema di un altro quinto elenco suppletivo comprendente sempre il solo pozzo denominato Basili;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate, è ordinato:

a) il deposito del nuovo schema del quinto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Siena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dello annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria del Comune interessato della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio del detto Comune per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
194-*bis*	Pozzo Basili - bacino del n. 194	—	Asciano	L'acqua proveniente dal pozzo Trattasi di acqua sotterranea da estrarre artificialmente con pompa. Il pozzo trovasi presso la strada provinciale Lauretana Asciano-S. Gimignanello a m. 75 prima del bivio della comunale per Serre di Rapolano

(4938)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1966, la provincia di Modena, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.087.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5041)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Gallodoro (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.857.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5027)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.542.678, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5028)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Grammichele (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.616.411 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5029)

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Gravina di Catania (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.280.762 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5030)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.831.340 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5034)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Mascalucia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.245.716 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5031)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Nicolosi (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.860.940 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5032)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di San Cono (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.693.988 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5033)

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Librizzi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.882.164 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5035)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Montelepre (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.693.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5036)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Trabia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.886.424 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5037)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Villalba (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.609.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5038)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del rappresentante dell'Associazione nazionale bachicoltori in seno alla Commissione centrale per l'ammasso volontario dei bozzoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 6 aprile 1966 il dott. Carlo Cobre, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato chiamato a far parte, in rappresentanza dell'Associazione nazionale bachicoltori, della Commissione nazionale istituita dall'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1965, in sostituzione del gen. Angelo Paolo Scarpa.

(4922)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 198-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 198-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Calozzi Renzo, con sede in Firenze, via Villani n. 23.

(4863)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 333-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 333-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Pasin Anna Maria, con sede in Vicenza, via S. Caterina n. 56.

(4862)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica organica superiore » presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Chimica organica superiore », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 15 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,36	624,25	624,32	624,245	624,25	624,35	624,24	624,40	624,45	624,30
$ Can.	579,55	579,40	579,90	579,50	579 —	579,50	579,50	579,50	579,50	579,40
Fr. Sv.	144,69	144,69	144,70	144,665	144,60	144,70	144,675	144,70	144,70	144,68
Kr. D.	90,31	90,32	90,36	90,325	90,30	90,29	90,325	90,35	90,34	90,32
Kr. N.	87,24	87,27	87,25	87,23	87,18	87,24	87,24	87,25	87,24	87,24
Kr. Sv.	121,07	121,05	121,03	121,03	121,05	121,06	121,035	121,10	121,06	121,05
Fol.	172,56	172,64	172,63	172,625	172,50	172,56	172,625	172,60	172,61	172,59
Fr. B.	12,54	12,55	12,545	12,54625	12,54	12,55	12,5465	12,55	12,55	12,545
Franco francese	127,41	127,40	127,40	127,40	127,40	127,41	127,405	127,40	127,42	127,41
Lst.	1741,91	1742,40	1742,40	1742,55	1742 —	1742 —	1742,45	1742,15	1742,15	1742,50
Dm. occ.	155,83	155,79	155,90	155,87	155,83	155,76	155,90	155,85	155,89	155,89
Scell. Austr.	24,165	24,165	24,17	24,16625	24,15	24,16	24,168	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,71	21,70	21,75	21,72	21,78	21,71	21,718	21,70	21,71	71,71
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4140	10,42	10,41	10,411	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 15 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	107,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,242
1 Dollaro canadese	579,50
1 Franco svizzero	144,67
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	121,032
1 Fiorino olandese	172,625
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	127,402
1 Lira sterlina	1742,50
1 Marco germanico	155,885
1 Scellino austriaco	24,167
1 Escudo Port.	21,719
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° aprile 1966 al 30 aprile 1966

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

— **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**

— **Paesi terzi.**

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		**Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):**						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	583,30
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	583,30
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	583,30
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.270,80
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.270,80
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	627,50
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	627,50
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	627,50

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.315,00
	26	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.315,00
		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	671,65
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	671,65
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	671,65
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.359,15
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	692,45
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	692,45
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	692,45
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(4559)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Bologna

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Bologna, con la retribuzione iniziale di L. 556.700 annue lorde (gruppo 5°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Bologna.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, cenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspi-

rante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1966
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 76

(4909)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Mondovì

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Mondovì, con la retribuzione iniziale di L. 473.900 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Torino.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di

specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1966
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 74

(4911)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli Istituti di istruzione professionale e delle scuole tecniche relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1965.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esame e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1965, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli Istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla 3ª e alla 4ª classe di stipendio delle carriere di cui alla tab. *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato		
Insegnanti tecnico-pratici:		
1. Aggiustaggio	—	1
2. Assistenti Uff. tec. e al laboratorio tecnologico	—	1
Istituti professionali per il commercio		
Insegnanti:		
3. Cultura generale ed educazione civica	1	1
4. Materie tecniche del tipo comm.le	8	—
5. Lingua straniera (francese)	1	1
6. Lingua straniera (tedesco)	—	1
Istituti professionali alberghieri		
Insegnanti:		
7. Tecnica prof.le, amm.ne, merceologia, igiene	1	—
Istituti professionali femminili		
Insegnanti tecnico-pratici:		
8. Camiceria	—	1
Istituti professionali per ciechi		
Insegnanti tecnico-pratici:		
9. Arti grafiche (legatoria)	1	—
10. Arti grafiche (doratura)	1	—
11. Intreccio (rivestimento sedie)	1	—
12. Intreccio (lavorazione malacche)	—	1
13. Intreccio (legno)	—	1
Scuole tecniche commerciali		
Insegnanti:		
14. Cultura generale ed educazione civica	—	1
15. Matematica e computisteria	1	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli

(Passaggio anticipato alla III classe di stipendio)

Ai concorsi per esame e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1965, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla III classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno 4 anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla III classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1964; l'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla IV classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1965, appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla IV classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1962-63, 1963-64 e 1964-65 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla III classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione professionale - Divisione II) entro 60 giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esame si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il 15° giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o pratica o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartito dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1965 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale comprendente anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o pratica o grafica abbiano riportato non meno di 7/10 dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno 20 giorni prima di quello in cui devono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal Presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e della Commissione di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni Commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove di esame e tra le categorie dei titoli previste dal comma seguente per i concorsi per soli titoli.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito e di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono essere conseguiti entro il 30 settembre 1965.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento, di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « Ottimo » nonchè le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esame in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esame e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenuta anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esame e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per esame e titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli 8/10 dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse quando l'esame consta di 2 prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80/100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito nel concorso per soli titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e subordinatamente al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda di ammissione ai concorsi per esame e titoli e a quelli per soli titoli redatta su carta legale da L. 400 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 4, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1965 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1965;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1965 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi, mutilati o invalidi che si trovino nella impossibilità di sostenere le prove del concorso nelle modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo di Istituto o Ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65 nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal Provveditore agli studi su carta legale (L. 400 per ogni foglio) aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) (per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata della dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo. I titoli che debbono essere conseguiti entro il 30 settembre 1965, dovranno essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri od uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1964 per i posti disponibili al 1° ottobre 1964, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a*) e *b*); i certificati attestanti i risultati dei concorsi, debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Dal certificato attestante il risultato del concorso per esame e titoli, in base al quale i concorrenti ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, deve risultare la votazione conseguita nelle prove di esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta,

Art. 8.
Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla III e alla IV classe di stipendio sarà attribuito con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1965 con la riduzione di 3 anni dei periodi di permanenza nella II o III classe di stipendio, stabiliti dalla tab. *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto la prova, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1966
Registro n. 34 *Ministero pubblica istruzione, foglio n.* 164

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica degli Istituti professionali per il commercio	*Prova scritta*: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Materie tecniche del tipo commerciale	Insegnanti di materie tecniche del tipo commerciale (tecnica commerciale, computisteria, ragioneria, tecnica di ufficio) negli Istituti professionali per il commercio	*Prova scritta*: trattazione di un argomento concernente le materie tecniche del tipo commerciale costituenti la cattedra
Lingua straniera per cattedra di ruolo *A*: francese tedesco	Insegnanti di francese e tedesco negli Istituti professionali per il commercio	*Prova scritta*: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Tecnica professionale, amministrazione, merceologia ed igiene	Insegnanti di tecnica professionale, amministrazione, merceologia ed igiene negli Istituti professionali alberghieri	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di tecnica professionale, di amministrazione, di merceologia ed igiene, a scelta del candidato, atto a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Aggiustaggio	Insegnanti tecnico-pratici per l'aggiustaggio negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato	*Prova pratica* inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Assistente all'ufficio tecnico ed al laboratorio tecnologico	Insegnanti tecnico-pratici addetti all'ufficio tecnico ed al laboratorio tecnologico negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato	*Prova pratica* inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Camiceria	Insegnanti tecnico-pratici per camiceria negli Istituti professionali femminili	*Prova pratica* inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Arti grafiche (legatoria)	Insegnanti tecnico-pratici per la legatoria negli Istituti professionali per ciechi	*Prova pratica* inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Arti grafiche (doratura)	Insegnanti tecnico-pratici per la doratura negli Istituti professionali per ciechi	*Prova pratica* inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Intreccio (Rivestimento sedie, lavorazione malacche, legno)	Insegnanti tecnico-pratici per l'intreccio (rivestimento sedie) per l'intreccio (lavorazione malacche), per l'intreccio legno negli Istituti professionali per ciechi	*Prova pratica* inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Matematica e computisteria	Insegnanti di matematica e computisteria nelle scuole tecniche commerciali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di matematica o di computisteria a scelta del candidato
Italiano, storia e geografia	Insegnanti di italiano, storia e geografia nella scuola tecnica commerciale	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico e di geografia a scelta del candidato.

(4438)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesi (Ancona)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesi;

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Iesi nell'ordine appresso indicato:

1. Ricciitiello dott. Ciro	punti	87,84	su 132
2. Castellaneta dott. Francesco	»	84,72	»
3. Cormio dott. Salvatore	»	79,16	»
4. Tovagliari dott. Celso	»	79 —	»
5. Schlitzer dott. Pasquale	»	78,96	»
6. Ruggieri dott. Angelantonio	»	77,95	»
7. Caruso dott. Antonio	»	77,08	»
8. De Filippi dott. Filippo	»	76,90	»
9. Ferruzza dott. Antonio	»	75,57	»
10. Buono dott. Raffaele	»	74,79	»
11. Calistri dott. Umberto	»	74,72	»
12. Panvini dott. Giuseppe, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,27	»
13. Piccoli dott. Bruno	»	74,27	»
14. Fuscà dott. Cesare	»	73,78	»
15. Marceca dott. Ignazio	»	73,27	»
16. Bortolan dott. Mariano	»	73,25	»
17. Palmieri dott. Lazzaro	»	73,23	»
18. Zingaretti dott. Vincenzo	»	73,13	»
19. Magli Francesco	»	73 —	»
20. Coverlizza dott. Mario	»	72,72	»
21. Mistretta dott. Francesco	»	72,70	»
22. Pasquale dott. Giusto	»	72,68	»
23. Fioretti Renato	»	72,43	»
24. Bondioli Eligio	»	71,72	»
25. Mendillo dott. Alfredo	»	71,70	»
26. Fedele dott. Antonino	»	71,50	»
27. Medicamento dott. Umberto	»	71,35	»
28. Visioli dott. Lino	»	71,20	»
29. Martone dott. Pasquale	»	71,18	»
30. Di Tizio Marino	»	71,16	»
31. Salzano dott. Antonio	»	71 —	»
32. Pittà dott. Giuseppe	»	70,96	»
33. Pace dott. Domenico	»	70,95	»
34. Finarelli dott. Arnaldo	»	70,42	»
35. Scalia dott. Benedetto	»	70,36	»
36. De Cata dott. Carlo	»	70,09	»
37. Petronio Bartolomeo	»	70 —	»
38. Bartelloni dott. Manlio	»	69,86	»
39. Cusumano dott. Lorenzo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	69,10	»
40. Vivaldi dott. Sebastiano	»	69,10	»
41. Raineri dott. Giuseppe	»	69,03	»
42. Lisi dott. Antonio	»	68,98	»
43. Cavalieri dott. Leovigildo	»	68,57	»
44. Gasponi Vittorio	»	68,10	»
45. Preteroti Bruno	punti	67,66	su 132
46. Montagano Mario	»	67,58	»
47. Di Stefano Ruggiero	»	67,50	»
48. Caizzi Gaetano	»	67,33	»
49. Bartolomei Adelmo	»	66,87	»
50. Crisopulli dott. Domenico	»	66,52	»
51. Bernardi Celio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	66,50	»
52. Milano Alberto	»	66,50	»
53. Ilari Elio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	66 —	»
54. Pettinicchio dott. Matteo	»	66 —	»
55. Trapani Leopoldo	»	65,56	»
56. Pastore dott. Ettore	»	64,31	»
57. Flacco Foravante	»	64,24	»
58. Quagliani Giov. Battista	»	64,06	»
59. Perri Marziale	»	64,02	»
60. Gennari Dante	»	62,50	»
61. Micio dott. Ardesino	»	62,28	»
62. Di Giovine dott. Gaetano	»	60,18	»
63. Perruggino Giovanni	»	59,66	»
64. Boianelli dott. Fernando	»	58,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1966

p. *Il Ministro*. GASPARI

(4818)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto muratore, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1966, pubblica il decreto ministeriale 4 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1966, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 251, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto muratore, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

(5063)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto elettromeccanico, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1966, pubblica il decreto ministeriale 4 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1966, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 249, che approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto elettromeccanico, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

(5064)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.